



## CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

# Art. 54

## Testo unico, art. 54

I comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale |
| Estremi       | Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269                                 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908                                 |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-54-testo-unico-art-54/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it